

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

**ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA**

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana nonché le norme legislative e regolamentari sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTO il D.L.vo n. 42/2004 e s.m.i recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, in particolare l'art. 117 in materia di servizi al pubblico negli istituti e nei luoghi della cultura;
- VISTO il D.M. 29 gennaio 2008 recante "Modalità di affidamento a privati e di gestione integrata dei servizi aggiuntivi presso istituti e luoghi di cultura";
- VISTO il D. L.vo n. 163/2006 recante il Codice dei Contratti pubblici e ss.mm.ii. ed il D.P.R. n.207/2010 recante il Regolamento di attuazione di detto Codice;
- VISTO il D.D.G. n. 1444 del 30.06.2010 con cui è stato approvato il bando di gara relativo ai servizi da affidare al pubblico presso i siti ricadenti nella provincia di Trapani;
- VISTO il D.D.G. n. 93 del 31.01.2011, con cui sono state apportate modifiche all'art. 11 del bando e fissati al 03.03.2011 i termini per la presentazione delle offerte relative al lotto TP1, CIG 05527152D8, del valore complessivo di €. 738.699,68;
- VISTO il D.D.G. 932 del 13.06.2011 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice della gara per l'affidamento dei servizi al pubblico ai sensi dell'art. 117 del D.L.gs 22 Gennaio 2004 n.42 e s.m.i., nei siti della provincia di Trapani;
- TENUTO CONTO che, per effetto della deliberazione della Giunta Regionale n.34 del 31-01-2013, questo Dipartimento con nota prot. 10523 del 26-02-2013 ha proceduto a sospendere le procedure per l'affidamento della gestione integrata dei servizi al pubblico;
- CONSIDERATO che con ordinanza collegiale n. 2055 del 07-11-2013 il TAR Palermo ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell'art.2 commi 1 e 2 della L.R. n.15/2008 e che per effetto della decisione n.33/2015 della Suprema Corte la suddetta sospensione delle procedure di gara è divenuta illegittima;
- VISTA la nota dipartimentale prot. 30579 del 24-06-2015 con la quale viene confermato l'interesse pubblico alla definizione della gara in questione e ritirato il provvedimento di sospensione prot.10523 del 26-02-2013;
- VISTI il verbale della seduta di gara del Lotto TP1 del 09/09/2015, da cui risulta aggiudicataria in via provvisoria l'ATI MUNUS S.r.l.;
- CONSIDERATO che nella seduta pubblica del 07/09/2016 la Commissione Giudicatrice, preso atto della nota Dipartimentale prot. n. 35208 del 08/07/2016, dichiara la decadenza dell'aggiudicazione dell'ATI MUNUS S.r.l. ed esclude la stessa dalla gara, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 e ai sensi dell'art.13.1 punto A) lett. f) del Bando di gara;
- TENUTO CONTO che, nel corso della seduta pubblica del 14-12-2016, la Commissione Giudicatrice, preso atto del parere n. 45816 del 29/09/2016 del Servizio Legale e Contenzioso del Dipartimento Beni Culturali e I.S., ha proceduto a seguito dell'esclusione dell'ATI MUNUS S.r.l., alla revisione del punteggio derivante dal confronto a coppia, ed in base al punteggio complessivo dichiara aggiudicataria in via provvisoria la Società Cooperativa Culture;
- VISTO il D.D.G. n. 3139 del 5.7.2017 con cui è stata approvata in via provvisoria e dichiarata definitiva l'aggiudicazione in favore della costituenda A.T.I., mandataria Società Cooperativa Culture di Venezia Mestre, mandanti Mondo Mostre s.r.l. di Roma, Skira Editore s.p.a. di Milano, Società Cooperativa Archeologia di Firenze e Bluecoop Società Cooperativa di Agrigento, per l'affidamento della Gestione integrata dei Servizi al Pubblico di cui all'art. 117 del D.L.vo 42/2004 dei Siti archeologici e museali della Regione siciliana - Provincia di Trapani - Lotto TP1 CIG 05527152D8;

VISTA la nota prot. n. 43981 del 14.9.2017 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana, con cui veniva comunicata la sospensione della aggiudicazione di gara in via provvisoria e definitiva in favore dell'A.T.I. avente come mandataria la Società Cooperativa Culture di Venezia Mestre, in seguito all'appello al C.G.A.R.S. avverso la sentenza del TAR n. 1117/2017 da parte della costituenda A.T.I., mandataria Munus s.r.l. di Roma;

PRESO ATTO delle Sentenze T.A.R. n. 1433/2018 e C.G.A.R.S. n. 52/2018, a sfavore dell'Amministrazione Regionale, in esecuzione delle quali si sono dovute riavviare le procedure di gara inerenti l'aggiudicazione per l'affidamento della Gestione integrata dei Servizi al Pubblico di cui all'art. 117 del D.L.vo 42/2004 dei Siti archeologici e museali della Regione siciliana - Provincia di Trapani - Lotto TP1 CIG 05527152D8 in favore della costituenda A.T.I., mandataria Munus s.r.l. di Roma;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana n. 293 del 31.01.2019 con cui è stato revocato il D.D.G. n. 3139 del 5.7.2017;

PRESO ATTO che nella Seduta pubblica del 19.02.2019 la Commissione di gara per l'affidamento della Gestione integrata dei Servizi al Pubblico di cui all'art. 117 del D.L.vo 42/2004 dei Siti archeologici e museali della Regione siciliana - Provincia di Trapani - Lotto TP1 - CIG 05527152D8 ha proclamato l'aggiudicazione provvisoria in favore della costituenda A.T.I., mandataria Munus s.r.l. di Roma, mandanti Romartificio s.r.l. di Roma, L'Erma di Bretschneider s.r.l. di Roma, M.O.S.A.I.C.O. s.r.l. di Roma e L'Agorà di Segesta di Caputo Domenico di Calatafimi-Segesta (TP);

CONSIDERATO che con provvedimento del R.U.P. prot. n. 12079 del 30.10.2019 la costituenda A.T.I., mandataria Munus s.r.l. di Roma, è stata esclusa dalla procedura concorsuale finalizzata all'affidamento della Gestione integrata dei Servizi al Pubblico di cui all'art. 117 del D.L.vo 42/2004 dei Siti archeologici e museali della Regione siciliana - Provincia di Trapani - Lotto TP1, per dimostrata non continuità del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, comma 1 lettere g) e i) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

VISTE la Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 551/2020 e la Sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezione Giurisdizionale, n. 477/2020, con le quali è stato respinto il ricorso avverso il provvedimento del R.U.P., prot. n. 12079 del 30.10.2019;

VISTA la nota prot. n.12006 del 11.06.2021, con cui il R.U.P ha trasmesso la verifica di sussistenza dei requisiti giuridici, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, parte integrante del presente provvedimento, necessari per la trasformazione dell'aggiudicazione provvisoria in definitiva, ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. 163/2006, per ciascuno degli Operatori economici che concorrono per l'Affidamento dei Servizi al Pubblico di cui all'art. 117 del D.L.vo 42/2004 nei siti della Provincia di Trapani-Lotto TP1 CIG 05527152D8, alla costituenda A.T.I. e precisamente: mandataria Società Cooperativa Culture di Venezia Mestre, mandanti Mondo Mostre s.r.l. di Roma, Skira Editore s.p.a. di Milano, Società Cooperativa Archeologia di Firenze e Bluecoop Società Cooperativa di Agrigento;

VISTO il D.D.G. n.2043 del 21/06/2021 con cui è stata approvata e dichiarata definitiva l'aggiudicazione in favore della costituenda ATI Società Cooperativa Culture, per la gestione integrata dei servizi al pubblico di cui all'art. 117 del D.Lvo del D.Lgs n.42/2004 nei siti della provincia di Trapani, lotto TP1, CIG 05527152D8;

ESAMINATO l'Atto di concessione per la gestione di un sistema territoriale integrato dei servizi per il pubblico di cui all'art. 117 del D. Lgs 42/2004 presso i siti Parco Archeologico di Segesta e Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa, rientranti nel Lotto TP1, Rep. 129, sottoscritto tra il Dipartimento dei Beni Culturali e dell'I.S. e la Società Cooperativa Culture in data 05/08/2021, in corso di registrazione;

PRESO ATTO che il canone di concessione per la gestione dei servizi per il pubblico di cui all'art. 117 del D. Lgs 42/2004 presso i siti Parco Archeologico di Segesta e Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa, da versare entro il 31 gennaio di ogni anno, è stato così ripartito:
Parco Archeologico di Segesta euro 41.784,45
Parco di Selinunte euro 31.215,54;

- CONSIDERATO che nel suddetto Atto è stato affidato al Concessionario il servizio di biglietteria, per cui il Concessionario corrisponde anticipatamente al Parco di Segesta e al Parco di Selinunte una percentuale pari al 72,50% sull'acquisto dei biglietti e che, a garanzia di tale adempimento, ha versato in data 06/08/2021 un deposito cauzionale di 200.000,00 euro presso la Tesoreria della Regione Siciliana;
- VISTA la percentuale stabilita pari al 7% sul fatturato derivante dai servizi integrati e la percentuale pari al 23% per l'organizzazione di manifestazioni ed eventi straordinari, entrambe calcolate al netto di Iva, da corrispondere rispettivamente al Parco di Segesta e al Parco di Selinunte ogni anno;
- VERIFICATO che, ai sensi a norma dell'art. 75, co 3 e 7 e dell'art. 113 del D. L.vo 163/2006, nonché a norma degli artt. 127 e 128 del D.P.R. 207/2010 come recepiti dalla L.R. 12/2011 (Cauzione fondo di deposito), il Concessionario ha versato un deposito cauzionale di euro 36.935,00 mediante polizza fidejussoria n.10050810000270 del 07/07/2021, a garanzia degli obblighi assunti;
- VERIFICATO che il Concessionario ha stipulato apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi con scadenza il 31.12.2021;
- VISTO che nell'Atto di Concessione la consegna degli spazi dei siti Parco Archeologico di Segesta e Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa è fissata a far data di stipula, il 05/08/2021, e che la concessione ha durata quadriennale, pertanto con scadenza 04/08/2025;
- RAVVISATA la necessità di dover procedere all'approvazione dell'Atto di Concessione rep. n. 129 del 05/08/2021;
- VISTO il rilievo n. 458 del 13/09/2021 della Ragioneria Centrale dei Beni Culturali al DDG n.2721 del 10/08/2021 che qui si annulla;
- VISTO il D.P. Reg. n. 2919 del 26/07/2021 di conferimento incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento Beni culturali alla Dott.ssa Maria Concetta Antinoro;
- RITENUTO che ai sensi dell'art. 98 comma 6 della L. R. 7 maggio 2015 n.9, il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione, per esteso sul sito internet della Regione Siciliana, entro il termine perentorio di 7 giorni dalla data di emissione, a pena di nullità dello stesso;
- VISTA la L.R. n. 10 del 15/04/2021 di bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2021-2023.

per le motivazioni di cui in narrativa ed in conformità a quanto in premessa,

DECRETA

- ART. 1 E' annullato il DDG n. 2721 del 10/08/2021.
- ART. 2 E' approvato l'Atto di Concessione per la gestione del sistema territoriale integrato dei servizi per il pubblico - art. 117 D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42- per i siti della provincia di Trapani Rep.129 del 05/08/2021 – LottoTP1 tra il Dipartimento BB.CC. e IS e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito dalla mandataria Società Cooperativa Culture, in corso di registrazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale dell'Assessorato BB.CC. e I.S. per la registrazione ai sensi dell'art. n. 9 della L.R. 15/04/2021 n. 9, previa pubblicazione per esteso sul sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 98 comma 6 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9.

Palermo, li 11/10/2021

Il Dirigente Generale ad interim
Maria Concetta Antinoro